

N. [REDACTED] 2012

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VOLONTARIA FAMIGLIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Alberto Haupt

- Presidente -

Dott. Domenico Pellegrini

- Giudice .-

Dott. Monica Parentini

- Giudice rel.-

Nella causa ex art. 710 cpc promossa da

[REDACTED], res. in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da mandato in atti,

RICORRENTE

contro

[REDACTED], res. in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da mandato in atti,

RESISTENTE

Ha pronunciato la segunete

ORDINANZA

Sentita la relazione del Giudice Delegato;

Premesso:

- con ricorso depositato il 12.10.2011 il sig. [REDACTED] ha chiesto, previa ammissione di CTU psicologica sul nucleo familiare, una diverso regime di collocazione e di mantenimento della figlia minore, ritenuta vittima del comportamento manipolatorio della madre, nei confronti della quale il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter cpc;

-si è costituita controparte contestando la prospettazione di parte avversaria ed evidenziando il deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio in data [REDACTED] con udienza presidenziale fissata al [REDACTED]

Sentite le parti all'udienza del [REDACTED] 2012;

Osserva:

Sussiste rapporto di continenza ex art 39 cpc tra la presente causa, avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni della separazione in materia di affidamento, collocazione della prole e relativo mantenimento e quella di divorzio, nell'ambito della quale verranno necessariamente trattati anche suddetti temi; non essendo questo Collegio competente anche per la causa successivamente proposta soggetta a rito speciale, il giudice "del procedimento in

corso” è competente secondo le normali regole che disciplinano la continenza; il giudice del divorzio, quale giudice precedente, sarà altresì competente a decidere sull’eventuale applicazione di sanzioni ex art. 709-ter cpc..

L’esito della causa attivata dal sig. Sirola prima del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

A modifica delle condizioni della separazione inter partes:

DICHIARA la continenza della presente causa rispetto al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da [REDACTED] (RG [REDACTED]) contro [REDACTED]

DICHIARA compensate le spese di causa

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2012

Il Presidente
dr. A. Haupt